

ISTITUTO COMPRENSIVO "PAPA GIOVANNI PAOLO II"

CANDELA (FG)

Prot. n.307 A 22 del 24/01/2008

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CONSULENZA E ASCOLTO PSICOLOGICO.

L'anno duemilaotto addì ventiquattro del mese di gennaio

TRA

- l'Istituto Comprensivo con sede in CANDELA (FG), nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Alessandro FORLE'

E

- l'Organizzazione di Volontariato-ONLUS "ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" con sede in Ascoli Satriano - L/go Cattedrale n. 2 - nella persona del legale rappresentante Dr. CAUTILLO Potito,

PREMESSO

- che con la Legge 8 novembre 2000, n.328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e con la L.R. 25 agosto 2003, n.17 "Sistema Integrato di interventi e servizi sociali in Puglia":

1. i soggetti del Terzo Settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella programmazione e organizzazione del sistema integrato (art. 1, comma 4) sia nell'erogazione dei servizi (art. 1, comma 5);
2. si disciplina la partecipazione all'erogazione dei servizi secondo le forme di aggiudicazione o negoziali che valorizzino il coinvolgimento del Terzo Settore nella programmazione di servizi (art. 5, comma 2);
3. si regolano i rapporti tra Enti Locali e Terzo Settore tenendo presente gli specifici indirizzi regionali e l' "Atto di indirizzo e coordinamento" del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Solidarietà Sociale (art.5, comma 3);

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328" all'art.3, recita "gli Enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n.266/1991";

- che la Legge 11 agosto 1991 n.266 "Legge Quadro sul volontariato" all'art.1 e la Regione Puglia con L.R. 16 marzo 1994 n.11 all'art. 1 "Norme della Legge Quadro sul volontariato", riconoscono il valore sociale e la funzione di attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuovono lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favoriscono l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- che la Regione Puglia con Circolare n.42/SS/7653 del 23/11/1994 "considera l'iscrizione ai registri, condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni";

- che la Regione Puglia con Circolare n.42/SS/1137 del 14/02/1995 precisa “che le OO.VV., per intrattenere rapporti con gli Enti Pubblici devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, nel Registro regionale delle OO.VV.;

- che il programma di interventi per le politiche familiari approvato dalla Giunta Regionale integra il piano delle politiche sociali ed avvia l’attuazione della Legge Quadro sulla famiglia n.5 del 2 aprile 2004;

- che l’ANSPI di Ascoli Satriano:

- è riconosciuta dalla Regione Puglia, ai sensi della L. R. 5 settembre 1977, n.30 “Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili” con deliberazione di Giunta Regionale 31 marzo 1994, n.1660 come ‘Consultorio Familiare Privato’;
- è iscritta, con il n.80, nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia ai sensi della L. R. 16 marzo 1994, n.11 “Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato” e legge 11 agosto 1991, n.266 “Legge quadro sul Volontariato” con deliberazione di Giunta Regionale 10 febbraio 1994, n.736 e dalla stessa inquadrata nell’ “area socio-sanitaria – attività di promozione e formazione culturale, religiosa e sociale”;
- è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” che all’art.10 (ONLUS), comma 8 statuisce che “sono in ogni caso considerati ONLUS...omissis... gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni...omissis...;
- fa parte dell’Associazione Nazionale S. Paolo Italia (ANSPI) che, a sua volta, è riconosciuta come Ente Morale con D.P.R. 4 ottobre 1966, n.927; come Ente Assistenziale con D.M. Interno 28/3/1972; come Ente Educativo Culturale con D.M. Interno 27 aprile 1977; come Ente Benemerito Sportivo con deliberazione del Coni del 19 dicembre 1979 attraverso il proprio Circolo-Oratorio Giovanile “S.Maria” con codice identificativo di affiliazione nazionale n.6995;
- che è iscritta al n.30 dell’albo regionale U.T.E. di cui alla deliberazione di giunta regionale n.279 del 15/3/04 quale Università Popolare e della Terza Età;
- che è convenzionata con l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Psicologia 1^a e 2^a patrocini di formazione ed orientamento pre e post- lauream;
- che è convenzionata con l’Università di Foggia, Facoltà di Lettere – corso di laurea in Scienze della Formazione patrocini di formazione ed orientamento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

L’Istituto Comprensivo di Candela e l’Organizzazione di Volontariato Anspi, nell’ambito del progetto “Centro di Consulenza ed Ascolto Psicologico”, ed a seguito dell’esperienza maturata nei decorsi anni 2005, 2006 e 2007 cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, la erogazione di servizi alla comunità scolastica, secondo le attività di cui al successivo art.2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge 11 agosto 1991, n. 226, art. 7 e della legge n.142/90, art. 6 e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall’istituzione scolastica.

Art.2

A tal fine l’Anspi fornirà l’attività volontaria dei propri soci professionisti che saranno impegnati, settimanalmente per due ore nel periodo di attività didattica, in collaborazione con i referenti del Progetto.

SCUOLA SECONDARIA

Tenendo presente i gravi eventi che si verificano nella società e nelle scuole italiane è opportuno, per le classi della scuola secondaria, dare la possibilità agli studenti di discutere su questi comportamenti violenti vivendo, in simulata, l'emotività agita, onde prendere coscienza della immaturità che sottostà a tali atti.

Il vivere emotivamente gli eventi potrebbe aiutare gli studenti a valutare criticamente il comportamento irresponsabile rivolto verso i pari, gli adulti e le istituzioni portandoli a decodificare i messaggi subliminali e le richieste che gli stessi adolescenti fanno agli adulti, anche se in modo non idoneo alla loro crescita psichica e sociale.

Gli incontri con i genitori, che a Candela potranno essere divisi uno per le prime tre classi e l'altro per le altre due classi, sono importanti per rappresentare ad essi l'importanza del dialogo continuo con i figli per trasmettere loro fiducia e amore e, nel contempo, ricordarsi che sono educatori e, pertanto, mostrarsi autorevoli e convincenti anche nella presentazione di regole di vita basate sul rispetto, l'impegno scolastico e l'accoglienza degli altri.

Pertanto gli incontri per la scuola secondaria saranno:

- per gli alunni: tre incontri con ciascuna delle singole classi, pari a n. 9 incontri a Candela e n. 3 a Rocchetta S.A.
- per i docenti: n. 3 incontri a Candela e n. 3 incontri a Rocchetta S.A.
- per le famiglie n. 3 incontri con le famiglie di Candela e n. 3 con le famiglie di Rocchetta S. Antonio;
- all'occorrenza potranno effettuarsi colloqui individuali con gli studenti e le famiglie, su loro esplicita richiesta;

SCUOLA PRIMARIA

Durante gli incontri nelle varie classi valutare la crescita psicologica attraverso i comportamenti messi in atto dagli alunni sia a scuola che in famiglia. Aiutare ad acquisire il senso di fiducia in se stessi e un comportamento cooperativo sia a scuola che a casa e dibattere sugli atteggiamenti di rivalità che portano ad attuare gruppi oppositivi e non cooperativi a danno della crescita dal punto di vista psicologico. Scoprire il dialogo con i genitori e migliorare il rapporto con gli insegnanti, visti come docenti e come sostituti genitoriali.

Pertanto gli incontri nella scuola primaria saranno:

- per gli alunni: due incontri con ciascuna delle singole classi, pari a n. 18 incontri a Candela e n. 12 a Rocchetta S.A.
- per i docenti: n. 10 incontri a Candela e n. 6 incontri a Rocchetta S.A.
- per le famiglie n. 6 incontri con le famiglie di Candela e n. 3 con le famiglie di Rocchetta S. Antonio;
- all'occorrenza potranno effettuarsi colloqui individuali con le famiglie, su loro esplicita richiesta;

A fine anno scolastico si ripropone il "Convivio tra adulti" sia a Candela che a Rocchetta S.A. con i genitori e gli insegnanti della scuola primaria

Art.3

L'Anspi presenterà una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.

Art.4

L'Istituto Comprensivo metterà a disposizione dell'Anspi, per l'espletamento del servizio e delle attività di cui ai precedenti articoli, locali scolastici idonei.

Art.5

L'Anspi garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione e ai sensi della L.266/91(Legge quadro sul Volontariato), assicurerà i propri volontari contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Scuola da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art.6

L'Istituto Comprensivo riconosce all'Anspi un rimborso spese, ai sensi dell'art.2 della legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato), pari ad Euro _____


Art.7

La presente convenzione decorre da subito ed avrà scadenza il 31 dicembre 2008 e ognuna delle parti potrà disdirla con tre mesi di anticipo dalla scadenza, tramite lettera raccomandata A.R.

L'Istituto Comprensivo ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2.

La convenzione potrà essere modificata, con l'accordo delle parti, se interverranno nuove leggi statali e/o regionali in materia di assistenza sociale o se, a quelle vigenti, vengano apportate, dal legislatore, delle modificazioni e/o integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro FORLÈ



Il Legale Rappresentante dell'A.N.S.P.I.
Dott. Rotito CAUTILLO

